

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4516

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999

Presentato il 25 novembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI!

A) Motivazioni e finalità del provvedimento.

L'accluso disegno di legge reca la ratifica dell' Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo stato di ozono, adottato a Pechino durante l'XI Conferenza delle Parti, il 3 dicembre 1999.

Il Protocollo di Montreal, adottato il 16 settembre 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione della

fascia d'ozono e ratificato dall'Italia con legge 23 agosto 1988, n. 393, è entrato in vigore nel gennaio 1989. Il Protocollo di Montreal ha come obiettivo il controllo della produzione e del consumo di alcune sostanze prodotte dall'uomo per le quali era stato dimostrato un effetto distruttivo dell'ozono stratosferico.

La Convenzione di Vienna è stata firmata il 22 marzo 1985: essa impegna i Paesi firmatari ad adottare misure volte a proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano

o possono derivare dalle attività umane che danneggiano la fascia dell'ozono stratosferico.

La Convenzione prevede la necessità di adottare Protocolli e di istituire una Conferenza delle Parti con il compito di gestire l'attuazione degli impegni presi.

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4 luglio 1988, n. 277, che prevede uno stanziamento di 50 milioni di lire (articolo 3) per le spese relative al segretariato della Convenzione.

B) *Esame dell'articolato dell' Emendamento.*

Le modifiche al Protocollo di Montreal adottate durante l'XI Conferenza delle Parti a Pechino, oltre a comprendere taluni aggiustamenti entrati in vigore per consenso relativi al calendario di eliminazione di talune sostanze, non oggetto dell'atto internazionale di cui si richiede l'autorizzazione alla ratifica, riguardano principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonofera e di nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo di Montreal, in particolare:

a) *Idroclorofluorocarburi (HCFC).*

Il calendario di riduzione e di eliminazione della produzione è il seguente:

dal 1° gennaio 2004, per i Paesi industrializzati, sarà permessa una produzione massima pari alla media fra la somma della produzione di HCFC nel 1989 e il 2,8 per cento della produzione di CFC nel 1989 e la somma del consumo di HCFC nel 1989 e il 2,8 per cento del consumo di CFC nel 1989 (articolo 2 F);

dal 1° gennaio 2016, per i Paesi in via di sviluppo (articolo 5), sarà permessa una produzione massima pari alla media del consumo più la produzione di HCFC nel

2015; sia ai Paesi in via di sviluppo che ai Paesi industrializzati sarà consentito superare del 15 per cento il limite di produzione di cui sopra per soddisfare il fabbisogno domestico minimo (*basic domestic needs*) dei Paesi in via di sviluppo;

dal 1° gennaio 2004, sarà vietato importare ed esportare HCFC da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del Protocollo di Montreal.

b) *Bromoclorometano.*

Il calendario di riduzione e di eliminazione della produzione è il seguente:

dal 1° gennaio 2002, saranno vietati la produzione ed il consumo; le Parti definiranno quegli usi essenziali per cui saranno consentiti la produzione ed il consumo; entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, sarà vietato importare ed esportare Bromoclorometano da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del Protocollo di Montreal (articolo 2.I).

Gli adempimenti previsti dagli emendamenti adottati al Protocollo di Montreal durante la XI Conferenza delle Parti (Pechino, 3 dicembre 1999) rientrano nell'ordinaria operatività delle Amministrazioni dello Stato e non prevedono alcun onere aggiuntivo per le pubbliche amministrazioni, né oneri aggiuntivi di carattere finanziario e/o organizzativo a carico dello Stato, dei cittadini e delle imprese.

Dall'attuazione dell'Emendamento di cui all'articolo primo, volto ad introdurre il paragrafo 8 all'articolo 2F del Protocollo originario, non derivano oneri per l'erario, in quanto i controlli ivi previsti sono già realizzati ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle attività svolte dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ovvero da altri organismi pubblici competenti per materia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

L' articolo 2 del Protocollo di Montreal prevede che, nell'ambito della Conferenza delle Parti che si riunisce periodicamente per valutare i risultati delle ricerche in materia, possano essere apportate modifiche al Protocollo attraverso:

1) *aggiustamenti* (articolo 2, paragrafo 9) che riguardano modifiche degli allegati o delle date per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze già soggette a controllo, che non sono oggetto del presente provvedimento, in quanto adottati per consenso, senza bisogno di provvedimenti autorizzativi da parte degli Stati;

2) *emendamenti* (articolo 2, paragrafo 10), che riguardano l'aggiunta di nuove sostanze o di nuove misure di controllo e, più in generale, qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo.

Gli emendamenti sono adottati per consenso, secondo la procedura prevista dall'articolo 9 della Convenzione di Vienna e sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione delle Parti.

Perché entrino in vigore occorre che vengano ratificati da almeno i due terzi delle Parti.

B) *Analisi del quadro normativo.*

La prima modifica al Protocollo è stata adottata a Londra nel 1990: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze considerate maggiormente nocive, e degli emendamenti che introducono nuove sostanze da regolamentare.

Gli emendamenti di Londra sono stati approvati dall'Italia il 21 febbraio 1992, per consenso (comunicato dal Ministero degli affari esteri nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1993).

La seconda modifica al Protocollo è stata adottata a Copenhagen nel 1992, con legge di autorizzazione 4 ottobre 1994, n. 581; essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate, e degli emendamenti riguardanti principalmente l'introduzione di nuove sostanze dannose per l'ozonosfera ed alcune modifiche all'articolato. Tali emendamenti sono stati ratificati dall'Italia il 4 gennaio 1995.

La terza modifica al Protocollo è stata adottata a Vienna nel 1995, per consenso: essa prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione delle sostanze già regolamentate.

La quarta modifica al Protocollo, adottata a Montreal nel 1997, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 17 gennaio 2001, n.35, prevede degli aggiustamenti con i quali vengono accelerati i termini e le scadenze per la diminuzione del bromuro di metile, e degli emendamenti che introducono tre nuovi controlli nel regime previsto dal Protocollo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

A livello normativo europeo, si ricorda che il 1° ottobre 2000 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale regolamento, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 3093/94, adegua la normativa europea in materia di ozono stratosferico. Le disposizioni normative del regolamento introducono obblighi più severi rispetto a quelli previsti dal Protocollo di Montreal, introducendo calendari di riduzione e di eliminazione delle sostanze pericolose per la fascia dell'ozono più restrittivi.

Pertanto, non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'impatto sul sistema normativo interno, non si prevede la necessità di emanare norme di adeguamento o di effettuare modifiche alla legislazione nazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

Le amministrazioni italiane deputate in via prioritaria all'attuazione dell'emendamento sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia delle dogane.

B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

Gli obiettivi sono riconducibili agli elementi indicati nell'analisi tecnico-normativa e nella relazione tecnica.

C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'impatto organizzativo, si ritiene che questo possa essere fronteggiato dall'amministrazione competente e dalle altre amministrazioni senza dover ricorrere a modelli organizzativi specifici, in quanto rientranti nelle ordinarie procedure attuative.

D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Al fine di attuare tutti gli impegni previsti dall' Emendamento in esame, non è ipotizzabile un aumento delle attività che l'amministrazione competente e le altre amministrazioni interessate, dovranno svolgere.

E) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti.

Si ritiene che i destinatari diretti siano le amministrazioni centrali, le organizzazioni internazionali e le imprese italiane. Tuttavia, con riferimento alla situazione italiana, le amministrazioni centrali e le imprese non sono influenzate in alcun modo da quanto stabilito dall'Emendamento in oggetto, in quanto il regolamento (CE) 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico, entrato in vigore il 1° ottobre 2000, già definisce predisposizioni più restrittive di quelle previste dagli emendamenti in questione.

Indirettamente, invece, è interessata alla normativa proposta tutta la popolazione italiana in quanto gli emendamenti prevedono l'introduzione di misure di controllo più severe finalizzate al controllo e alla riduzione della produzione e del consumo delle sostanze pericolose per la fascia di ozono stratosferico, che causano effetti nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi.

Pertanto, l'impatto sui destinatari e la tutela dei loro interessi economici non dovrebbero produrre squilibri, in quanto le misure da adottare sono finalizzate, in generale, alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle emissioni rilasciate in atmosfera.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

UNITED NATIONS  NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10011
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.1231.1999.TREATIES-1 (Depositary Notification)

MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE
LAYER, MONTREAL, 16 SEPTEMBER 1987

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEplete THE OZONE LAYER

BEIJING, 3 DECEMBER 1999

ADOPTION OF AMENDMENT

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

At the Eleventh Meeting of the Parties to the above Protocol, held in Beijing from 29 November to 3 December 1999, the Parties adopted, in accordance with the procedure laid down in article 9, paragraph 4 of the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, the Amendment to the Montreal Protocol as set out in Annex V to the report of the Eleventh Meeting of the Parties (Decision XI/5).

The text of the above Amendment, in the six official languages of its conclusion, is attached as an Annex to this notification.

In accordance with its article 3, paragraph 1, the Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

After its entry into force, the Amendment, in accordance with its article 3, paragraph 3, shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

28 January 2000



UNITED NATIONS  NATIONS UNIESPOSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEW YORK

Référence : C.N.1231.1999.TREATIES-1 (Notification Dépositaire)

PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 1987AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

BEIJING, 3 DÉCEMBRE 1999

ADOPTION D'UN AMENDEMENT

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :

A la onzième réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Beijing du 29 novembre au 3 décembre 1999, lesdites Parties ont adopté (Décision XI/5), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone de 1955, l'Amendement au Protocole de Montréal qui figure à l'annexe V de rapport de la Onzième Réunion des Parties.

On trouvera en annexe à la présente notification, le texte de l'Amendement susmentionné, dans les six langues de sa conclusion.

Conformément au premier paragraphe de son article 3, l'Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'Amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si à cette date ces conditions n'ont pas été remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

Après son entrée en vigueur, l'Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, pour toute autre Partie au Protocole, de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément au paragraphe 3 de l'article 3 de l'Amendement.

Le 28 janvier 2000



C.N.1231.1999.TREATIES-1 (Annexe)

Décision XI/5. Nouvel amendement du Protocole de Montréal

Adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, l'amendement du Protocole de Montréal dont le texte figure à l'annexe V au rapport de la onzième Réunion des Parties:

AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF AUX SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Article premier : Amendement

A. Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots :

Article 2A à l'article 2E

par les mots :

Articles 2A à 2F

B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2H

par les mots :

Articles 2A à 2I

C. Article 2F, paragraphe 8

Après le paragraphe 7 de l'article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant :

8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l'Annexe C n'exécède pas, annuellement, la moyenne de :
 - a) La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe A;
 - b) La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe A.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'Annexe C tel que défini ci-dessus.

D. Article 2I

Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2H du Protocole.

Article 2I : Bromochlorométhane

Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

E. Article 3

A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2, 2A à 2H

par les mots :

Articles 2, 2A à 2I

F. Article 4, paragraphes 1 *quinquies* et 1 *sexies*

Après le paragraphe 1 *quater*, ajouter les paragraphes suivants :

1 *quinquies* A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

1 *sexies* Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'Annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole.

G. Article 4, paragraphes 2 *quinquies* et 2 *sexies*

Après le paragraphe 2 *quater*, ajouter les paragraphes suivants :

2 *quinquies* A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

2 *sexies* Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'Annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole.

H. Article 4, paragraphes 5 à 7

Aux paragraphes 5 à 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots :

Annexes A et B, Groupe II de l'Annexe C et Annexe E

par les mots :

Annexes A, B, C et E

I. Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2E, articles 2G et 2H

par les mots :

Articles 2A à 2I

J. Article 5, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2H

par les mots :

Articles 2A à 2I

K. Article 5, paragraphes 5 et 6

Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2E

par les mots :

Articles 2A à 2E à et article 2I

L. Article 5, paragraphe 8 ter a)

Ajouter à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 8 *ter* de l'article 5 du Protocole la phrase ci-après :

A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l'article 2F, et sur la base de son respect de ces mesures réglementation utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015.

M. Article 6

A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2H

par les mots :

Articles 2A à 2I

N. Article 7, paragraphe 2

Au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots :

Annexes B et C

par les mots :

Annexe B et Groupes I et II de l'Annexe C

O. Article 7, paragraphe 3

Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole la phrase ci-après :

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l'Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l'expédition;

P. Article 10

Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2E

par les mots :

Articles 2A à 2E et article 2I

Q. Article 17

A l'article 17 du Protocole, remplacer les mots :

Articles 2A à 2H

par les mots :

Articles 2A à 2I

R. Annexe C

A l'Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant :

Groupe	Substances	Nombre d'isomères	Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
--------	------------	-------------------	--

Groupe III	Bromochlorométhane	1	0,12
------------	--------------------	---	------

CH₂BrCl

Article 2 : Relations avec l'Amendement de 1997

Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.

Article 3 : Entrée en vigueur


1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment, adopted on 3 December 1999 at the Eleventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, which was held in Beijing, China, from 29 November 1999 to 3 December 1999.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Amendement adopté le 3 décembre 1999 à la Onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tenue à Beijing, Chine, du 29 novembre 1999 au 3 décembre 1999.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)



Hans Corell


United Nations, New York
28 January 2000

Organisation des Nations Unies
New York, le 28 janvier 2000



PER COPIA CONFORME

Il Capo dell'Ufficio Trattati



Traduzione non ufficiale

NAZIONI UNITE

Rif. C.N.1231.1999, TREATIES - Notifica del Depositario

PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO

Montreal, 16 settembre 1987

Pechino 3 Dicembre 1999
Adozione di un emendamento

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, agendo nella sua capacità in quanto depositario, comunica quanto segue

Nella sua undicesima Riunione delle Parti al summenzionato Protocollo svoltasi a Pechino dal 29 novembre al 3 dicembre 1999, le Parti hanno adottato, in conformità alla procedura enunciata all' articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono l'emendamento al Protocollo di Montreal come stabilito nell'Annesso V al rapporto dell'undicesima Riunione delle Parti (Decisione XI/5)

IL testo del suddetto emendamento, nelle sei lingue ufficiali della sua conclusione è allegato in quanto Annesso alla presente notifica.

In conformità al suo articolo 3, paragrafo 1, l'emendamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2001, a patto che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento siano stati depositati da Stati o da organizzazioni d'integrazione economica regionale che sono Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Qualora tale condizione non sia adempiuta entro tale data, l'emendamento entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui detta condizione è stata soddisfatta.

Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento, conformemente al suo articolo 3, paragrafo 3, entrerà in vigore per ogni altra Parte del Protocollo il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

"28 gennaio 2000

All'attenzione dei Servizi dei Trattati dei Ministeri degli Affari Esteri e delle organizzazioni internazionali interessate.

Rif. C.N. 1231.1999, TRATTATI -1 (ANNESSO)

Decisione XI/5 Nuovo emendamento del Protocollo di Montreal

- Adottare, in conformità alla procedura prevista al paragrafo 4 dell'articolo 9 della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, l'emendamento del Protocollo di Montreal il cui testo figura all'Annesso V del rapporto dell'undicesima Riunione delle Parti.

C.N.1231.1999.Trattati -1 (Annesso)

**EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE
IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO**

Pechino 3 Dicembre 1999
Articolo primo: Emendamento

A. Articolo 2, paragrafo 5

Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo, sostituire le parole:

Articolo 2A all'articolo 2E

Con le parole :

Articolo 2A a 2F

B. Articolo 2, paragrafi 8 a) e 11

Ai paragrafi 8 a) e 11 dell'articolo 2 del Protocollo; sostituire le parole

Articoli 2A a 2H

Con le parole:

Articoli 2A a 2I

C. Articolo 2F, paragrafo 8

Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 2F del Protocollo, aggiungere il seguente paragrafo:

8. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2004, e poi durante ogni successivo periodo di dodici mesi, ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che il suo livello calcolato di produzione di sostanze regolamentate nel Gruppo I dell'Annesso C non superi, annualmente, la media di:

a) la somma del suo livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso C; 2,8% del suo livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso A.

b) La somma del suo livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso C; 2,8% del suo livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze regolamentate dal Gruppo I dell'Annesso A.

Tuttavia, per rispondere ai bisogni interni fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può eccedere questo limite in misura al massimo del 15% del suo livello calcolato di produzione di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso come sopra definito.

D. Articolo 21

Inserire l'articolo di seguito dopo l'articolo 2H del Protocollo.

Articolo 21. Bromo-clorometano.

Durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal primo gennaio 2002, e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi che seguirà, ciascuna Parte si accerta che i suoi

livelli calcolati di consumo e di produzione di sostanze regolamentate del Gruppo III dell'annesso C siano pari a zero. Sarà applicato il presente paragrafo, salvo che le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per far fronte ai bisogni di utilizzazione che ritengono, di comune accordo, essenziali.

E. Articolo 3

All'articolo 3 del Protocollo sostituire le parole:

Articoli 2, 2A a fino a 2H

Con le parole

Articoli 2, 2A a fino a 2I

F. Articolo 4, paragrafi 1 *quinquies* e 1 *sexies*

Dopo il paragrafo 1 *quater*, aggiungere i seguenti paragrafi:

1 *quinquies* A decorrere dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C provenienti da qualsiasi Stato non Parte del presente Protocollo.

1 *sexies* Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione di sostanze regolamentate del Gruppo III dell'Annesso C provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte del presente Protocollo.

G. Articolo 4, paragrafi 2 *quinquies* e 2 *sexies*

Dopo il paragrafo 2 *quater*, aggiungere i seguenti paragrafi

2 *quinquies* A decorrere dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'allegato C provenienti da qualsiasi Stato non-Parte al presente Protocollo.

2 *sexies* Entro un termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo III dell'Annesso C provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte del presente Protocollo.

H. Articolo 4, paragrafi 5 a 7

Ai paragrafi 5 a 7 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:

Annessi A e B, Gruppo II dell'Annesso C e Annesso E

con le parole:

Annessi A, B, C, ed E

I. Articolo 4, paragrafo 8

Al paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:

Articoli 2A a fino a 2E, articoli 2G e 2H

Con le parole:

Articoli 2A fino a 2I

J. Articolo 5, paragrafo 4

Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo sostituire le parole

Articoli 2A a 2H

Con le parole:

Articoli 2A a 2I

K. Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Al paragrafi 5 e 6 dell'articolo 5 del Protocollo, sostituire le parole

Articoli 2A a 2E

Con le parole :

Articoli 2A a 2E e articolo 2I

L. Articolo 5, paragrafo 8 ter a)

Aggiungere alla fine del capoverso a) del paragrafo 8 *ter* dell'articolo 5 del Protocollo, la seguente frase:

A decorrere dal 1 gennaio 2016, ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 osserva le misure di regolamentazione stipulate al paragrafo 8 dell'articolo 2F e, sulla base della sua osservanza di tali misure regolamentari utilizzate, la media dei suoi livelli calcolati di produzione e di consumo nel 2015.

M. Articolo 6

All'articolo 6 del Protocollo, sostituire le parole :

Articoli 2A a 2H

Con le parole

Articoli 2A a 2I

N. Articolo 7, paragrafo 2

Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, sostituire le parole

Allegati B e C

Con le parole :

Annesso B e Gruppi I e II dell'Annesso C

O. Articolo 7, paragrafo 3

Aggiungere dopo la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo, la seguente frase:

Ciascuna Parte comunica al Segretariato dati statistici sul quantitativo di sostanza regolamentata iscritta all'Annesso E, utilizzata annualmente a fini di quarantena e per i trattamenti preliminari alla spedizione.

P. Articolo 10

Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, sostituire le parole:

Articoli 2A a 2E

Con le parole:

Articoli 2A a 2E e articolo 2I

Q. Articolo 17

All'articolo 17 del Protocollo, sostituire le parole :

Articoli 2A a 2H

con le parole:

Articoli 2A a 2I

R. Annesso C

All'Annesso C del Protocollo, aggiungere il seguente Gruppo:

Gruppo	Sostanze	Numero d'isomeri	Potenziale d'impoverimento dello strato di ozono
Gruppo III CH ₂ BrCl	Bromoclorometano	1	0,12

Articolo 2: Relazioni con l'emendamento del 1997

Nessun Stato né organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Emendamento o di adesione al presente emendamento, se non ha in precedenza o contemporaneamente, depositato tale strumento all'emendamento adottato dalle Parti nella loro nona riunione a Montreal il 17 settembre 1997.

Articolo 3: Entrata in vigore

1. Il presente Emendamento entra in vigore il 1 gennaio 2001, fatto salvo il deposito, in tale data, di almeno 20 strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti del Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Se in tale data questa condizione non è stata rispettata, il presente emendamento entrerà in vigore il novantanovesimo giorno successivo alla data in cui questa condizione risulta soddisfatta.
1. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica può essere considerato come strumento aggiuntivo agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
2. Successivamente alla sua entrata in vigore, e come previsto al paragrafo 1, il presente strumento entra in vigore per ogni altra Parte al Protocollo il novantanovesimo giorno successivo alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Certifico che il testo precedente è una copia
Conforme dell'emendamento adottato il 3
dicembre 1999 nella undicesima riunione
delle Parti del Protocollo di Montreal relativo
alle sostanze che impoveriscono lo strato di
ozono, voltasi a Pechino, Cina dal 29 novembre
1999 al 3 dicembre 1999.

Per il Segretario generale,
Il Consigliere giuridico
(Vice Segretario generale per
gli affari giuridici)

Hans Corell

Organizzazione delle Nazioni Unite
New York, il 28 gennaio 2000

